



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) e l'adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 "GDPR") ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo di anni tre

- Codice CIG: Z0530E3D44

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di Responsabile dei dati (*Data protection Officer - DPO*) per Comune di Nuraminis e il conseguente adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di Protezione dei dati personali.
3. Il servizio di cui in oggetto richiede che il DPO svolga i compiti esplicitamente previsti dall'art. 39 del Regolamento:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
 - d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
 - g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4. Il DPO supporta l'amministrazione nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi al Regolamento Europeo, in particolare:
 - h) coordina l'attività degli uffici tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento comunale per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati personali, dell'AGID o di altri organismi con competenze analoghe;
 - i) collabora alla predisposizione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati personali svolti dall'ente e verificare che questi avvengono nel rispetto dei principi fondamentali, del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico. All'interno del registro, da predisporre in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e DPO, i trattamenti svolti e le loro principali caratteristiche specificando per ognuno:
 - finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali coinvolti;
 - descrizione soggetti interessati;
 - categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;
 - eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
 - misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
 - tempi di conservazione dati;
 - ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte.
 - j) individua i trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i diritti della persona fisica e conseguente redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta in particolare nei casi seguenti:
 - aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in

- modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La valutazione d'impatto deve contenere almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

k) attua ovvero aggiorna le misure tecniche ed organizzative e gli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina. In particolare la predisposizione ovvero l'aggiornamento di:

- informative sul trattamento dati personali agli interessati,
- dichiarazioni di consenso al trattamento dati;
- istanza di accesso, rettifica, oblio, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati (art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento europeo);
- procedure e atti di nomina del Responsabile del trattamento ed Incaricati del trattamento;
- clausole per il trattamento dei dati personali nei contratti con i fornitori e i dipendenti;
- clausole sulle misure di sicurezza nel trasferimento dati tra l'amministrazione e le imprese.

l) indica le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;

m) assiste sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica;

n) programma sessioni periodiche di consulenza e formazione interna, anche presso il Comune di Nuraminis, in particolare per i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati personali.

5. Le attività descritte al punto 4 costituiscono altresì oggetto del servizio.

6. Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al Titolare del trattamento.

7. Al DPO è altresì riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di contatto tra l'amministrazione comunale e lo stesso DPO, come meglio disciplinato dall'art. 6.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avente ad oggetto il servizio di DPO e l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo deve essere espletato per un periodo di anni tre a decorrere dal verbale di avvio di esecuzione del servizio.
2. Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi in oggetto, al termine del contratto ed in presenza di gara in corso di svolgimento per l'individuazione del nuovo contraente, il soggetto aggiudicatario si impegna ad accettare la proroga (tecnica) del contratto sino al completamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità minime e secondo l'offerta presentata e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1491/2021:

1. potrà essere svolto da remoto, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, e mediante specifici incontri on site preventivamente accordati.
2. dovrà essere garantita in maniera continuativa per tutto l'arco temporale di durata dell'affidamento la

- reperibilità, telefonica e per posta elettronica durante l'orario di lavoro dell'Amministrazione.
3. dovranno essere garantite risposte istantanee (o comunque non superiori a 24 ore dalla richiesta) ed un numero illimitato di interventi e risposte per tutta la durata dello stesso.
 4. Il servizio prevede almeno n. 5 incontri formativi (di cui 2 giornate di formazione obbligatoria) per i responsabili e gli incaricati del trattamento che dovranno essere espletate presso le Sede del Comune di Nuraminis o tramite webinar. I giorni e gli orari in cui si svolgeranno tali incontri saranno preventivamente concordati.
 5. Ogni 6 mesi il soggetto aggiudicatore dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di reports, da trasmettere unitamente alla fattura elettronica. Dovrà inoltre redigere una Relazione annuale relativa all'attività svolta da trasmettere all'amministrazione comunale.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base di gara è pari ad un' **importo annuale pari a € 4.300,00 e per un importo complessivo triennale di € 12.900,00 IVA esclusa**
2. Come specificato dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza trattandosi di un servizio di natura intellettuale e ricorrendo l'ipotesi dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs.

ART. 5 – REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 2. Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività di natura analoga con quella oggetto del presente appalto.

ART. 6 – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: REQUISITI, OBBLIGHI E DOVERI

1. Il Responsabile della Protezione dei dati dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - qualità professionali in particolare conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati;
 - capacità di assolvere i compiti descritti all'art. 1, punti 3 e 4;
 - elevati standard deontologici;
2. Durante lo svolgimento del servizio, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà:
 - a) svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dall'offerta presentata, osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
 - b) eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;
 - c) essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto dal Titolare del trattamento e dai Responsabili del trattamento in qualsiasi questione inerente la protezione dei dati personali;
 - d) utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscono al fine di assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;
 - e) operare in modo indipendente, pertanto il Responsabile del trattamento/Titolare del trattamento non dovranno impartire alcuna istruzione in merito ai compiti a lui affidati;
 - f) riferire direttamente al Sindaco qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento assumano decisioni incompatibili con il RGPD;
 - g) redigere dei reports sull'attività svolta ogni 6 mesi ed una relazione annuale delle prestazioni realizzate, dei corsi di formazione ed aggiornamento periodici che ha seguito e gli eventuali eventi realizzati. tali documenti devono essere trasmessi al Responsabile di competenza, così da

procedere ai pagamenti;

- h) assumersi a suo carico tutti gli oneri previsti a norma di legge per il servizio di cui in oggetto nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro dell'eventuale personale impiegato;
- i) adottare, di propria iniziativa, i mezzi e le misure necessarie per prevenire i danni di qualsiasi natura a persone o cose a causa del servizio reso. Pertanto, lo stesso si obbliga a sollevare il Comune di Nuraminis da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione del servizio in appalto;
- j) di informare e di formare il proprio personale circa i rischi presenti nel luogo ove viene prestato il servizio;
- k) informare immediatamente il Rup ovvero il Comune di Nuraminis qualora sia destinatario di qualsiasi atto di intimidazione nel corso del contratto che abbia l'obiettivo di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- l) in caso di contenzioso ovvero di controversie, garantire la continuità del servizio oggetto di appalto;
- m) mettere a disposizione un recapito postale, telefonico fisso e mobile ed un indirizzo di posta elettronica utili alla reperibilità immediata.

Al soggetto aggiudicatore è riconosciuta la facoltà di:

- costruire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che operano sotto la direzione del DPO che lo supportano ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto;
 - qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all'interno della struttura del Titolare e/o Responsabile del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.
3. L'esecuzione dell'appalto non comporta alcuna costituzione di rapporto di lavoro, neanche subordinato, tra il soggetto aggiudicatore ovvero il DPO e il Comune di Nuraminis. La medesima disposizione si applica al personale dipendente dell'operatore economico aggiudicatario.
4. È fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune di Nuraminis nel caso di danni a soggetti terzi, imputabili per dolo o colpa grave, cagionati dal DPO.

ART. 7 – REFERENTE DESIGNATO DAL DPO

1. Al fine di garantire una gestione funzionale del servizio di cui in appalto, il DPO potrà indicare il referente che fungerà da contatto tra il DPO e l'amministrazione comunale.
2. Al Referente si applicano le disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Capitolato.

ART. 8 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL RESPONSABILE

1. I dati di contatto del DPO (quali recapito postale, numero telefonico dedicato, indirizzo dedicato di posta elettronica), compresi quelli identificativi saranno comunicati ufficialmente a tutto il personale del Comune.
2. Tali dati saranno inseriti negli atti e documenti ogni qualvolta la legge richieda di specificare tali informazioni nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune e in "*Amministrazione trasparente*" al fine di garantire agli interessati e ai cittadini di prendere contatti diretti con lo stesso.
3. Gli interessati potranno contattare il Responsabile della Protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali.
4. I dati saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. In sede di sottoscrizione dell'offerta, il DPO esprime il suo consenso alla diffusione dei dati

identificativi e al conseguente trattamento qualora questo avvenga per espressa disposizione di legge.

ART. 9 – CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Responsabile della protezione dei dati potrà svolgere eventuali ulteriori compiti e funzioni purché questi non lo pongano in una situazione di conflitto di interessi. Lo stesso non potrà rivestire all'interno dell'organizzazione del Responsabile del Trattamento/Titolare del trattamento un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità di trattamento dei dati personali. Sarà compito del Titolare del trattamento e del Responsabile del Trattamento assicurare che tali compiti non diano adito ad un conflitto di interessi.

ART. 10 – CODICE DEONTOLOGICO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Nuraminis e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2020, adottato dal Comune di Nuraminis e scaricabili dal sito web www.comune.nuraminis.ca.it nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'Appaltatore deve dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Nuraminis.

ART. 11 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, l'aggiudicatario dovrà prestare, nei modi stabiliti dalla legge, una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto, anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Ente abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVE

1. L'operatore economico affidatario del servizio solleverà l'amministrazione comunale da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.
2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile professionale (RCT/RCO) per i danni provocati a cose e/o persone ed i rischi derivanti direttamente e indirettamente dallo svolgimento delle attività di propria competenza per un massimale non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

ART. 13 – CONTRATTO E AVVIO SERVIZIO

1. Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.
2. L'aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato nonché le clausole contenute in disposizioni di legge nel presente atto richiamate.

ART. 14 – AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. L'avvio del servizio sarà preceduto dalla redazione, del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto aggiudicatore cedere, totalmente o parzialmente, ovvero subappaltare il servizio assunto. In caso di violazione di tali divieti, il Comune dispone l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di chiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 16 – PENALI

1. In caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, Il Comune di Nuraminis applicherà penali commisurate alla gravità delle inadempienze dall'Amministrazione appaltante penali.
2. Le penali saranno notificate al soggetto aggiudicatario del servizio tramite Pec, il quale avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e spiegazioni. Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute in tutto o in parte valide, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e adottare tutti i provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
3. In caso di ritardo nell'adempire alle prestazioni oggetto di servizio, è prevista una penale il cui ammontare varia da € 100,00 ad € 200,00 per ciascun giorno di ritardo a seconda dell'entità delle conseguenze legate al ritardo.
4. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto su dichiarazione della stazione appaltante di Nuraminis, e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
 - a) Revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni, iscrizioni, necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura;
 - b) Situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
 - c) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - d) Cessione del contratto a terzi;
 - e) Frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - f) Reiterati e immotivati ritardi di consegna;
 - g) Sospensione ingiustificata del servizio;
 - h) Violazione delle disposizioni previste dall'art. 3, c. 9-bis della Legge n. 136/2010.
2. La risoluzione del contratto può altresì verificarsi nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'affidatario, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per il ripristino del livello di efficienza del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, per spese varie,, nonché per ogni altro

eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivargli.

ART. 18 – RECESSO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi al soggetto aggiudicatario a mezzo PEC con 30 (trenta) giorni di preavviso tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 19 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E PAGAMENTPO

1. Il Comune di Nuraminis verificherà la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità ed assicurativa nonché il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale nonché l'idoneità a contrattare con la P.A. secondo il combinato disposto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.
2. L'amministrazione comunale procederà quindi al pagamento solo a seguito di apposita verifica delle condizioni descritte al punto precedente e dopo aver verificato la regolare esecuzione del servizio.
3. I pagamenti saranno effettuati con cadenza semestrale, previa consegna da parte del soggetto aggiudicatario dei reports relativi alle attività svolte nel periodo di riferimento.
4. Le fatture, intestate al Comune di Nuraminis, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando in particolare le seguenti informazioni:
 - tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
 - CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio;
 - codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03 aprile 2013, n. 55;
 - dicitura *"IVA da versare a cura del committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"* poiché a seguito dell'istituto dello "Split Payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura trasmessa dal SDI saranno liquidati i compensi, a mezzo di bonifico bancario ovvero postale, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare all'amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.
7. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'Amministrazione comunale. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'amministrazione comunale.
8. L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia riguardante la procedura di gara in oggetto nonché al presente Capitolato, si farà ricorso al Foro di Cagliari, mentre è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della presente procedura e gestione del contratto con sistemi elettronici e manuali, in modo da

garantirne la sicurezza, riservatezza e liceità.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Nuraminis
3. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area 1 Anna Maria Marcella Simbula - mail segreteria@comune.nuraminis.ca.it - telefono 0707574705

ART. 22 - PROCEDURE DI RICORSO

1. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Nuraminis 04.03.2021

Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Simbula